

N. 27 del 29.04.2003

OGGETTO:Forme di definizione agevolata in materia di TOSAP permanente sulle aree mercatali attrezzate all'ingrosso del Comune di Molfetta. Art. 13, L. n. 289 del 27.12.2002.

**IN PUBBLICAZIONE DALL'8.5.03.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Concessionari che operano all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Molfetta da alcuni anni addietro, a più riprese, hanno attivato un contenzioso nei confronti del Comune di Molfetta, innanzi la giurisdizione ordinaria e tributaria, per far dichiarare, a vario titolo, l'inesistenza del potere impositivo del Comune ad applicare la T. O. S. A. P. sulle cosiddette "aree mercatali" (posteggi assegnati ed aree antistanti) con contestuale richiesta di annullamento degli atti di accertamento;
- i suddetti Concessionari hanno inoltrato, con atti del 21 Gennaio 1999, di prot. n. 2533 e del 05 Ottobre 2000, di prot. n. 36938, al Comune di Molfetta, formali proposte di definizione e chiusura del contenzioso TOSAP in atto, con rinuncia a tutti i giudizi in corso in qualunque stato, grado e giurisdizione, con spese compensate tra le parti;

Tenuto conto che il poliferare dei giudizi innanzi gli organi della giurisdizione ordinaria e tributaria comporta che questi giudizi proseguiranno fino ai massimi organi giurisdizionali, percorrendo tutti i gradi e gli iter processuali possibili;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare l'alea dei giudizi, i relativi costi e la conflittualità in atto, porre un punto fermo per contemperare gli opposti interessi e risolvere definitivamente le controversie pendenti relative all'applicazione della TOSAP sulle aree mercatali all'ingrosso del Comune di Molfetta;

Rilevato che l'art. 13 della legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) dà facoltà ai Comuni di "..... stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale".

Che é orientamento di questa Amministrazione e del Consiglio Comunale di introdurre forme di definizione agevolata TOSAP permanente sulle aree mercatali all'ingrosso del Comune di Molfetta, ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

Acquisita, inoltre, la nota del Concessionario GESTOR S.p.A. del 25/03/2003, pervenuta al Comune in data 25.03.2003, prot. n. 14201, nella quale é manifestata la disponibilità alla definizione del contenzioso T.O.S.A.P. ( instaurato dagli operatori del Mercato ortofrutticolo Comunale ) così come delineata dall'Amministrazione Comunale nei termini che seguono e, comunque, sottoponendola all'accoglimento delle seguenti determinazioni contrattuali:

- A) accettazione di riduzione dei compensi, a seguito della definizione agevolata in materia di TOSAP Permanente, relativamente alle posizioni debitorie dei Concessionari del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso;
- B) eliminazione, per l'anno 1995, del previsto obbligo di versamento del residuo minimo garantito di € 73.354,85= ( differenza tra il minimo garantito -anno 1995- di € 206.582,76= e l'importo di € 133.227,91= già versato nelle casse Comunali, pari al 90% delle somme effettivamente riscosse ) e **riversamento integrale** al Comune delle somme che saranno introitate a seguito della definizione agevolata, di competenza dell'anno 1995;
- C) esonero dal pagamento dell'indennità di mora sulle somme non corrisposte a tempo debito a seguito di fatti imprevedibili e sopravvenuti indipendenti dalla propria volontà.

Visto il parere espresso dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) in data 08.04.2003, con verbale n. 13;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti del Comune in data 8.4.2003, con nota pervenuta lo stesso giorno e registrata al n. 16359 di prot. (allegato al presente atto "C");

Visto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e del Direttore di Ragioneria, (allegato al presente atto "B") ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T. U. EE. L. approvato con D. Lgvo n. 267/2000;

Visto il D. Lgvo n. 507/93;

Visto la legge n. 289/2002;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgvo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 21 Consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

per tutto quanto espresso in narrativa:

le seguenti forme di definizione agevolata in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP permanente) sulle aree mercatali all'ingrosso del Comune di Molfetta per le annualità 1994 (saldo) - 2002:

A) Le violazioni, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento TOSAP permanente sulle aree mercatali all'ingrosso, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, relativamente alle annualità d'imposta 2000, 2001 e 2002, per le quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento e liquidazione, previsti dall'art. 51, commi 1 e 2, del D. Lgvo n. 507 del 1993, possono essere definite con il pagamento del 50% del tributo dovuto, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazioni di interessi, a mezzo conto corrente postale n. 472704, intestato a GESTOR S.p.A. Concessionaria per il Comune di Molfetta.

La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 30/07/2003, sui modelli conformi all'allegato "A". La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, deve essere presentata al Concessionario dell'accertamento e riscossione TOSAP (GESTOR S.p.A.) o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

Nello stesso termine di cui sopra (30/07/2003) deve essere effettuato un versamento pari al 20% dell'importo TOSAP dovuto, a seguito della definizione agevolata.

L'importo residuale, dovuto per la definizione agevolata, può essere versato in 5 rate, di pari importo, entro il 15/09/2003, entro il 15/01/2004, entro il 15/05/2004, entro il 15/09/2004, ed entro il 15/01/2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 31/07/2003.

B) Gli avvisi di accertamento TOSAP permanente sulle aree mercatali all'ingrosso del Comune di Molfetta, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio TOSAP permanente per le aree mercatali all'ingrosso, di cui agli articoli 5 e 11 del decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non è ancora intervenuta la definizione, possono essere definiti con il pagamento del 50% della maggiore taxa complessivamente accertata ovvero indicata negli inviti al contraddittorio, con abbandono di interessi e sanzioni.

Per ciascun avviso di accertamento o invito al contraddittorio deve essere presentata, entro il 30/07/2003, una distinta domanda di definizione in carta libera.

La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio si perfeziona mediante il pagamento, su conto corrente postale n. 472704, intestato a GESTOR S.p.A. Concessionaria per il Comune di Molfetta, entro il 30/07/2003, del 20% dell'importo TOSAP dovuto a seguito della definizione agevolata.

L'importo residuale dovuto, per la definizione agevolata, può essere versato in 5 rate, di pari importo, entro il 15/09/2003, entro il 15/01/2004, entro il 15/05/2004, entro il 15/09/2004, ed entro il 15/01/2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 31/07/2003.

L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 52, comma 6, del D. Lgvo n. 446 del 15 Dicembre 1997, in un'unica soluzione e sono, altresì, dovuti una sanzione

amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima e gli interessi legali.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente a un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

Dalla data del 01/01/2003 e fino al 19/07/2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento TOSAP per le aree mercatali all'ingrosso, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218/1997, relativamente agli inviti al contraddittorio TOSAP per le aree mercatali all'ingrosso.

- C) Le liti fiscali in materia di TOSAP permanente sulle aree mercatali all'ingrosso, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio dinnanzi alle Commissioni Tributarie, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento del 50 % dell'imposta, che ha formato oggetto di contestazione in primo grado e con abbuono degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Per ciascuna lite pendente deve essere effettuato, entro il 30/07/2003, il versamento del 20% dell'importo TOSAP dovuto, a seguito della definizione agevolata, sul conto corrente postale n. 472704, intestato a GESTOR S.p.A. Concessionaria per il Comune di Molfetta, e deve essere presentata, entro il 30/07/2003, una distinta domanda di definizione in carta libera.

L'importo residuale dovuto, per la definizione agevolata, può essere versato in 5 rate, di pari importo, entro il 15/09/2003, entro il 15/01/2004, entro il 15/05/2004, entro il 15/09/2004, ed entro il 15/01/2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 31/07/2003.

L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizione dell'art. 52, comma 6, del D. Lgvo n. 446 del 15 Dicembre 1997, in un'unica soluzione e sono, altresì, dovuti una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima e gli interessi legali.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente a un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 31 Luglio 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di avvalersi delle disposizioni del presente provvedimento.

Sono, altresì, sospesi fino al 31/07/2003 i termini per impugnare le sentenze delle Commissioni Tributarie.

Gli uffici competenti trasmettono alle Commissioni Tributarie, entro il 31 Agosto 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

Tali liti sono sospese fino al 15/03/2005.

L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici competenti attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto.

La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della Commissione o nella Cancelleria degli Uffici Giudiziari entro il 15/03/2005.

In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio competente.

- D) Le iscrizioni a ruolo, sia a titolo provvisorio sia a titolo definitivo, in materia di TOSAP permanente sulle aree mercatali all'ingrosso, affidate al Concessionario della riscossione (SESIT Puglia S.p.A.) fino al 31 Dicembre 2000, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 50% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di tributo TOSAP; non sono dovute le sanzioni e gli interessi di mora.

A tal fine, il Concessionario SESIT Puglia S.p.A. invierà ai debitori un invito a estinguere il debito entro il 30/06/2003, con l'indicazione della somma da pagare a titolo di TOSAP e spese, unitamente al bollettino di pagamento da utilizzare.

Il contribuente deve versare, entro il 30/07/2003 il 20% dell'importo TOSAP dovuto, a seguito della definizione agevolata.

L'importo residuale dovuto, per la definizione agevolata, può essere versato in 5 rate, di pari importo, entro il 15/09/2003, entro il 15/01/2004, entro il 15/05/2004, entro il 15/09/2004, ed entro il 15/01/2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 31/07/2003.

Per avvalersi della definizione agevolata, gli interessati, oltre a pagare l'importo dovuto direttamente agli sportelli dei Concessionari, ovvero a mezzo di apposito bollettino, dovranno sottoscrivere e consegnare, o spedire a mezzo posta o via fax, alla SESIT Puglia S.p.A. un apposito modello di definizione agevolata.

Nelle ipotesi di maggior rateazione in atto ovvero di effettuazione di pagamenti parziali delle somme iscritte a ruolo, la presente definizione agevolata trova applicazione limitatamente agli importi ancora da pagare alla data del 30/07/2003.

(Non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo di sanzioni ed interessi di mora).

A seguito del versamento del debitore, la SESIT Puglia S.p.A. dovrà sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo, nell'attesa che il competente Ufficio provveda all'annullamento di tale residuo.

La SESIT Puglia S.p.A., entro il 15/03/2005, presenterà al Comune e/o al Concessionario dell'accertamento e riscossione TOSAP il rendiconto analitico per ciascun ruolo affidatogli in riscossione.

- E) La definizione agevolata TOSAP permanente sulle aree mercatali attrezzate all'ingrosso può essere richiesta ed accolta, esclusivamente, per la totalità delle annualità d'imposta, oggetto di condono (1994 saldo - 2002), pendenti alla data del 01/01/2003 ed é subordinata alla esplicita rinuncia, oltre che alla ulteriore prosecuzione, a tutti i giudizi in corso in ogni stato e grado in cui si trovino sia innanzi la giurisdizione ordinaria sia innanzi quelle tributaria, con compensazione delle spese,  
ivi compresa la rinuncia alla richiesta di rimborso della TOSAP pagata a partire dall'anno 1985 fino all'acconto dell'anno 1994 incluso.
- F) Le posizioni debitorie per spese accessorie (compensi alla SESIT Puglia S.p.A., bolli, diritti e spese di pignoramento ed altre eventuali accessorie), devono essere definite direttamente tra i Concessionari del Mercato Ortofrutticolo e la S. ES. I. T. Puglia S.p.A. restando estraneo il Comune di Molfetta dal suddetto specifico rapporto.
- G) Accogliere, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti determinazioni contrattuali proposte dal concessionario GESTOR S.p.A., di cui alla nota del 25/03/2003, pervenuta al Comune in data 25.03.2003, prot. n. 14201, di cui si allega copia per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Accettazione di riduzione di compensi, a seguito della definizione agevolata in materia di TOSAP Permanente, relativamente alle posizioni debitorie dei Concessionari del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso;
  2. eliminazione, per l'anno 1995, del previsto obbligo di versamento del residuo minimo garantito di € 73.354,85= ( differenza tra il minimo garantito -anno 1995- di € 206.582,76= e l'importo di € 133.227,91= già versato nelle casse Comunali, pari al 90% delle somme effettivamente riscosse ) e **riversamento integrale** al Comune delle somme che saranno introitate a seguito della definizione agevolata, di competenza dell'anno 1995;
  - 3 Esonero dal pagamento dell'indennità di mora sulle somme non corrisposte a tempo debito a seguito di fatti imprevedibili e sopravvenuti indipendenti dalla propria volontà;
- H) Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dal 01/01/2003.
- I) Copia del presente provvedimento va inviato al Direttore di Ragioneria, al Settore Tributi e Concessioni Comunali, alla Società Gestor S.p.A. ed al Concessionario della Riscossione S. ES. I. T. Puglia S.p.A. per i rispettivi adempimenti.
- L) Il presente provvedimento é posto a disposizione di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.